

# NELLE GARE DELLA PA REQUISITI AMBIENTALI MINIMI

di **Giovanni Tulumello**

—*Continua da pagina 39*

La sentenza n. 4701/2024 ha chiarito che «il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è “l’effettivo e tempestivo” svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione), ma lo svolgimento del servizio finalizzato all’attuazione delle politiche ambientali alle quali risultano funzionali i criteri ambientali minimi». L’affermazione non è nuova nella giurisprudenza del Consiglio di Stato: la sentenza n. 11322/2023 aveva infatti precisato

che la nozione di risultato, «non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione; (...) la “migliore offerta” è dunque quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti».

Non soltanto, quindi, il principio del risultato non può essere utilizzato in chiave antagonista rispetto al principio di legalità: ma diviene esso stesso parametro di legittimità dell’attività amministrativa di scelta del contraente, nella misura in cui esige che il contratto realizzi una

efficace ed effettiva tutela di tutti gli interessi pubblici implicati, incluso quello allo sviluppo sostenibile.

L’applicazione giurisprudenziale della disciplina dei criteri ambientali minimi mostra quindi come essi siano sintomatici di una evoluzione verso il «diritto amministrativo della transizione» (F. Fracchia, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*) e verso lo Stato ecologico (F. De Leonardis, *Lo Stato ecologico*).

*a cura di Mariana Giordano  
e Gustavo Visentini*